

**CENTRO DI SOLIDARIETA'**

**"LA BASSA" O.D.V.**

Sede sociale Via Roma 54 - 20060 Mediglia

C.F. 92533390156

Registro Generale del Volontariato  
foglio n. 727 - n. 2903 - sezione A (sociale)

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTO AI<br/>REQUISITI RICHIESTI DAL D.LGS. N. 117/2017 - CODICE TERZO SETTORE</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Verbale di Assemblea del 03/11/2022**

L'anno 2022, il giorno 03 del mese di Novembre alle ore 21:00, presso la sede dell'Associazione in via Roma 56, Mediglia (MI), si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Centro di Solidarietà La Bassa

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 7 del vigente statuto sociale il Sig. Gatti Eugenio Felice, verbalizza la Sig. Giupponi Maria Nicodemia.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso in data 14 Ottobre 2022 presso la sede sociale così come previsto dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo della riunione. Il Presidente constatato che sono presenti n°17 soci su n°20 soci iscritti, dichiara che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Modifica dello Statuto sociale**

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, nella sua riunione del 18 Ottobre 2022, ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le integrazioni/modifiche allo statuto sociale per adeguarlo alla richiesta pervenuta dal Direttore del Settore Politiche del Lavoro e Welfare della Città Metropolitana di Milano.

L'Assemblea prende atto che la suddetta nota è pervenuta il 19/09/2022 tramite la cesella di posta elettronica certificata dell'Associazione ed ha ad oggetto; "Richiesta di integrazione/modifica dello statuto dell'Organizzazione di volontariato ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico del Terzo settore (RUNTS)".

La suddetta nota comunica che:

*"In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)."*

In particolare, l'attuale testo statutario risulta in contrasto con la legislazione vigente nelle parti in cui:

**- Esclude dall'esercizio del diritto di elettorato attivo gli associati minori di età.**

In primo luogo, tale previsione contrasta con l'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il quale prevede espressamente che, in sede di assemblea, "ciascun associato ha un voto". L'articolo sopra richiamato è infatti espressione del cd. "principio di democraticità", volto a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente. In virtù di tale principio, tutti gli associati hanno eguali diritti, in particolar modo il diritto di elettorato attivo in assemblea.

Inoltre, secondo quanto chiarito dalle note del Ministero del Lavoro (n. 1309/19 e n.18244/21), l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione del loro status di socio.

Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), la quale ha dichiarato illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Pertanto, la nota ministeriale n. 1309/19, conformandosi alla sentenza della Cassazione sopra richiamata, ha asserito che: "sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi".

Alla luce di ciò che precede, si chiede di modificare lo statuto, prevedendo la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

**- Prevede la possibilità di ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione:**

Tale disposizione risulta in contrasto con il D.Lgs. 117/2017, in particolare con l'articolo 26, comma 1, il quale prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetti all'assemblea (con esclusione dei casi previsti agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 5, del D.Lgs. 117/2017), fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.

Sul punto è intervenuta anche la Nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale ha affermato che "Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti.

Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."

*Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio direttivo."*

Pertanto il Presidente sottopone all'Assemblea le seguenti modifiche al vigente statuto approvato in data 23/09/2020:

- a) Al comma 8, dell'art. 4, che recita: "*Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda ... (omissis),* le parole "*dall'esercente la patria potestà. Il genitore*" vengono abrogate e sostituite da: "*dai soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Il soggetto*"
- b) Il secondo comma dell'art. 5, erroneamente indicato con un ulteriore numero 1.), viene correttamente rinumerato con il n. 2 e le parole "*dall'art. 15, c. 2*" vengono abrogate e sostituite da "*dall'art.13, c.2*". Vengono quindi rinumerati i successivi commi dell'art. 5 che assumeranno rispettivamente i numeri 3 e 4.
- c) Il testo del comma 6 dell'art. 10, che recita: "*Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione*" viene abrogato e così sostituito: "*Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente. Il verbale deve essere sottoposto ad approvazione al termine di ogni seduta dell'Assemblea ed è conservato nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,*
- d) All'art. 10 viene aggiunto il seguente comma: "*7. Il verbale può essere redatto e conservato su supporto informatico, firmato digitalmente dal Presidente.*"
- e) Al comma 2, dell'art. 13 che recita: "*L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi ... (omissis),* viene abrogata la parola "sono", in quanto trattasi di errore materiale.
- f) Il testo del comma 3, dell'art. 13 che recita "*Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.*" viene



abrogato e così sostituito: " Gli associati minorenni esercitano il loro diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale."

g) Il testo del comma 5 dell'art.15 "che recita:"*Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.*" viene abrogato e così sostituito:"5. In materia di verbalizzazione delle riunioni consiliari, si applicano le norme indicate per le riunioni dell'Assemblea dei soci ai commi 6 e 7 dell'art. 10 del presente statuto."

h) Alla lettera c), comma1, dell'art. 17, le parole "all'art. 16, c. 2" vengono abrogate e sostituite da "all'art. 14, c.2".

i) Al comma 2 dell'art. 17 le parole: "*il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione*" vengono abrogate e così sostituite: "il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione per la loro sostituzione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente."

j) All'art. 23 viene aggiunto il seguente comma: "5. I libri sociali e i registri di cui al presente articolo possono essere redatti ed archiviati su supporto informatico e sottoscritti dal Presidente mediante la firma digitale."

Successivamente il Presidente dà lettura dei 28 articoli dello statuto dell'Associazione.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, vengono poste in votazione palese espressa per alzata di mano le modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'associazione di cui ai precedenti punti da a) a j), unitamente allo Statuto dell'Associazione nella sua integrità, con le modifiche ed integrazioni sopra esposte, che viene allegato al presente atto e ne forma parte sostanziale.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche e integrazioni sopra esposte nonché lo Statuto Sociale modificato, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione in calce del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:20 previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

Giupponi Maria Nicodemia

*Giupponi Maria Nicodemia*



Il Presidente

Gatti Eugenio Felice

*Gatti Eugenio Felice*

08 NOV. 2022

2815 SERIE 3  
ESENTE

Per delega del Direttore provinciale

*Giuseppe Marra*  
Giuseppe MARRA



**Allegato al verbale dell'Assemblea dei Soci del 03/11/2022**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**CENTRO DI SOLIDARIETA' LA BASSA – O.D.V.**

**Art.1 - Denominazione**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “Centro di Solidarietà La Bassa ODV” oppure “Centro di Solidarietà La Bassa Organizzazione di Volontariato”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

**Art.2 – Sede e durata**

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mediglia in via Roma 56. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, e potrà essere disposta con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli uffici competenti.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.3 – Finalità e attività**

1. L'associazione ha lo scopo di promuovere più attività di interesse generale, tra quelle individuate nell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, per la realizzazione di una autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita. Interviene sul bisogno e il disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia con riferimento a quanto indicato dall'art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 21 marzo 1998.
2. L'associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l'attività dell'Associazione Compagnia delle opere e della Associazione CdO Opere sociali, con sedi in Milano, alle quali aderisce.
3. Svolge attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, , favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze dei generi alimentari a fini di solidarietà sociale.
4. Provvede alla erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone e famiglie svantaggiate o di Associazioni o Enti senza fini di lucro, che svolgono funzioni di assistenza e sostegno a questo stesso genere di soggetti.
5. In relazione alla cessione gratuita di alimenti e bevande a fini di solidarietà sociale, l'associazione svolge l'attività denominata Banco di Solidarietà, in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare con sede in Milano, partecipando alla Giornata Nazionale della

Colletta alimentare e ad altre iniziative di reperimento di viveri e altri beni di consumo.  
Organizza l'attività di volontari per la distribuzione dei generi alimentari alle famiglie e alle persone bisognose del territorio.

6. Promuove attività culturali, artistiche, turistiche, sportive e ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
7. Promuove attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
8. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
9. Può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque rientrante tra quelle indicate nell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117. L'individuazione di queste attività è operata da parte del Consiglio Direttivo

#### **Art.4 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo illimitato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
6. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve versare l'eventuale quota associativa, quindi deve essere iscritto nel libro degli associati.
7. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dai soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

## **Art.5 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - b) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.13, c.2, del presente Statuto,
3. Gli associati hanno il dovere di
  - a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - b) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili, né rimborsabili.

## **Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato cessa per:
  - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
  - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

## **Art.7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Il Consiglio Direttivo iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.8 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

#### **Art.9 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
  - c) il Presidente
  - d) l'organo di controllo, che dovrà essere obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - e) l'organo di revisione, che dovrà essere obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto, dal Presidente. Il verbale deve essere sottoposto ad approvazione al termine di ogni seduta dell'Assemblea ed è conservato nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
7. Il verbale può essere redatto e conservato su supporto informatico, firmato digitalmente dal Presidente.

#### **Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - e) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
  - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art.13 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Gli associati minorenni esercitano il loro diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale."
4. Il voto è palese. Nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

#### **Art.15- Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere individuato tra i presenti.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
4. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. In materia di verbalizzazione delle riunioni consiliari, si applicano le norme indicate per le riunioni dell'Assemblea dei soci ai commi 6 e 7 dell'art. 10 del presente statuto.

#### **Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) nominare, tra i membri del Consiglio stesso, il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
  - d) nominare, tra i membri del Consiglio stesso, il Direttore Generale, con poteri gestionali e di rappresentanza dell'Associazione.
  - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g) decidere l'eventuale quota associativa, determinandone l'ammontare;
  - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e della contabilità e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Comitato Direttivo

#### **Art.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e comunque fino alla nomina del suo successore.
5. La carica di Presidente cessa inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  - e) In caso di assenza o impedimento, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art.19 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art.20 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:
  - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.21 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
  2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
  3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
  4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
  6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 

#### **Art.22 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### **Art.23 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. I libri sociali e i registri di cui al presente articolo possono essere redatti ed archiviati su supporto informatico e sottoscritti dal Presidente mediante la firma digitale.

**Art.28 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Segretario  
Giupponi Maria Nicodemia

*Giupponi Maria Nicodemia*

Il Presidente  
Gatti Eugenio Felice

*E. Gatti*